



Proposta di legge

recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giacomo Crinò

F.to Giuseppe Graziano

Relazione Illustrativa

Il progetto di legge in oggetto reca in larga parte diverse norme di modifica a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Articolo 1 – L’Ufficio Legislativo del Ministero per la disabilità con nota prot. n. MD_LOCATELLI-0002480-P-29/12/2023, ha rappresentato la necessità di prevedere, nell’articolo 4, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 52/2023, l’utilizzo della sottotitolazione per gli eventi di pubblico interesse organizzati dalla Regione, analogamente a quanto previsto al medesimo articolo 4, comma 1, rispetto ai programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale. Con nota prot. n. 13645 del 09 gennaio 2024, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l’impugnativa della disposizione sopra specificata, da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata ad introdurre la previsione della sottotitolazione per gli eventi previsti nella norma in oggetto. Con nota trasmessa a mezzo e-mail, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il riscontro fornito dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità, secondo cui l’impegno a modificare la disposizione nel senso richiesto dal Ministero stesso, consente di superare le osservazioni formulate.

Articoli 2 e 3 - L’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota n. 1112-P-05/03/2024, ha formulato osservazioni in merito alla legge regionale n. 5/2024, sollevando le seguenti questioni:

- a) la necessità di una specificazione in ordine ai soggetti destinatari delle previsioni normative regionali;
- b) la previsione di una tariffa oraria per il personale infermieristico in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 11, comma 1, D.L. n. 213/2023;
- c) la copertura finanziaria delle disposizioni normative con modalità difformi dalle previsioni di legge nazionale.

La legge regionale in questione ha modificato la legge regionale n. 37/2022, al cui articolo 1 ha aggiunto quattro commi ed ha previsto la copertura finanziaria dell’intervento normativo di modifica. Con nota prot. n. 202063 del 18 marzo 2024, il Presidente della Giunta regionale, aderendo alle osservazioni formulate ha dato assicurazione sulla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge finalizzata a superare le criticità rilevate. Al fine di dare attuazione all’impegno istituzionalmente assunto si propone una norma di modifica dell’articolo 1 della legge regionale n.

37/2022, nell'attuale formulazione ed una ulteriore norma di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/2024, in merito alla copertura finanziaria.

Articolo 4 - L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, con nota U.0002179.28-02-2024, pur non rilevando profili di illegittimità costituzionale rispetto alla legge regionale n. 6/2024, ha comunque evidenziato la possibilità di problemi interpretativi delle disposizioni interessate, per cui, con nota prot. 207500 del 19/03/2024, il Presidente della Giunta regionale, nello spirito della leale collaborazione si è impegnato ad apportare agli articoli 3 e 5 della legge regionale predetta le modifiche suggerite dal Governo.

Articolo 5 - Con riferimento alla legge regionale n. 11/2024 sono pervenute le osservazioni dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno in merito alla formulazione dell'articolo 9, comma 4, suscettibile di provocare conflitti di competenza tra organi periferici dello Stato.

Con nota prot. n. 289151 del 24 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha dato assicurazione sulla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge volta a sanare la criticità rilevata.

Articoli 6 e 7 – Sono pervenute le osservazioni formulate, rispetto alla legge regionale n. 14/2024, dagli Uffici Legislativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (e-mail in data 16/04/2024) e del Ministero di Giustizia (nota prot. n. 3979 del 19/04/2024). Il MASE ha sollevato osservazioni sulla norma dell'articolo 6, tendente alla modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 22/2023. Con nota prot. n. 289151 del 24 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha chiarito che la novella predetta non aveva alcun effetto derogatorio in ordine alla durata degli organi degli Enti parco, per cui ha dato assicurazione in ordine alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge tendente a precisare che gli organi dell'Ente Parchi marini regionale non possono avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per gli organi degli Enti parco.

Articolo 8 - Il Ministero della Giustizia ha evidenziato che per effetto di un errore materiale nell'opera di novella dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 45/2023, il periodo era rimasto privo di predicato verbale; con la predetta nota prot. n. 289151/2024, il Presidente della Giunta regionale ha assicurato la presentazione di una proposta di legge finalizzata ad emendare l'errore materiale in questione.

Articolo 9 – Sono pervenute le note dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente, trasmesse, rispettivamente in data 6 e 13 giugno 2024, con e-mail dal

Servizio delle politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri- DARA, in ordine alla formulazione di alcune norme della legge regionale n. 22/2024, per cui, con nota prot. 436432 del 02/07/2024, il Presidente della Giunta regionale ha assunto l'impegno di presentare al Consiglio regionale una proposta di modifica nei termini ivi indicati.

Articolo 10 - In riferimento alla legge regionale n. 24/2024 sono pervenute, da parte del Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, le osservazioni formulate dagli Uffici Legislativi dei seguenti Ministeri:

- Ministero della Giustizia con comunicazione n. 5467 del 30.05.24;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito con comunicazione n. 5994 del 19.06.24;
- Ministero del Lavoro con comunicazione del 13.06.24.

In esito al contraddittorio, con nota prot. n. 416136 del 24/06/2024, il Presidente della giunta regionale ha espresso la propria intenzione, nello spirito della leale cooperazione ad apportare le modifiche atte a recepire le osservazioni governative.

Articolo 11 – L'articolo 6 della legge regionale n. 2/2013 fissa la durata della carica del Collegio dei revisori dei conti in tre anni. La Regione intende garantire la stabilità delle attività di controllo contabile durante la legislatura, ragion per cui la norma in oggetto equipara la durata della carica del predetto organo di controllo alla durata della legislatura. L'esigenza di stabilità è ulteriormente perseguita con l'inserimento nella proposta di legge di una disposizione finale la cui finalità è quella di consentire l'applicazione della novella normativa ai contratti in corso (Articolo 20).

Articolo 12 – La norma modifica l'articolo 22 della L.R. 19/2002, al fine di allinearne i relativi contenuti alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Più in particolare, il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come "meno sviluppate" ed "in transizione", che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedurali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale (c.d. credito d'imposta ZES). Da ultimo, la Legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per

il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2023), istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative. La costituzione di un'unica ZES consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell'Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). Più in particolare, l'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 istituisce il Piano strategico della ZES unica che ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Inoltre, il comma 2) è finalizzato ad aggiornare il rinvio normativo al codice dei contratti pubblici sostituendo il riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 con il riferimento al decreto legislativo n. 36/2023. Inoltre, la norma introduce la possibilità di apportare varianti urbanistiche, fino all'approvazione dei Piani strutturali comunali, per la realizzazione degli interventi, anche di iniziativa dei privati, da realizzare nelle aree ZES in coerenza con il relativo Piano Strategico e nella zona omogenea “D” e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

Articolo 13 – L'articolo 14-bis della legge regionale n. 24/2008 ha stabilito il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Considerata la condizione di ritardo nella definizione dei procedimenti pendenti, il legislatore regionale con la norma transitoria in oggetto, ha consentito ai soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati, di proporre l'istanza di rinnovo e quella di mantenimento dei requisiti, previste dalla legge regionale di riferimento, al fine

di garantire la prosecuzione ordinaria dell'attività resa dal SSR nella situazione emergenziale della sanità in Calabria. Il termine concesso per la proposizione delle predette istanze, in analogia a quello individuato dall'articolo 103 del DL 18/2000, coincideva il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da pandemia COVID-19. A distanza di tempo dall'entrata in vigore della norma transitoria di cui si discute, svariati procedimenti sono stati conclusi con l'adozione del provvedimento espresso, ma permangono alcuni procedimenti ancora in fase istruttoria che richiedono un supplemento temporale per la loro definizione. Ferma restando la previsione originaria, soprattutto con riferimento ai termini di presentazione delle istanze di rinnovo degli accreditamenti, si intende posticipare esclusivamente il termine di conclusione delle attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti, individuando la data che ragionevolmente consentirà alla competente articolazione amministrativa regionale di definire i procedimenti pendenti, azzerando l'arretrato che caratterizza da anni la situazione regionale.

Articolo 14 – La norma modifica l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 eliminando l'indicazione relativa alla proprietà degli impianti e individuando in maniera specifica gli impianti di risalita oggetto del finanziamento stanziato dal medesimo articolo, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, che fa riferimento agli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica. La norma, inoltre, disciplina il caso in cui uno o entrambi gli impianti suddetti siano di proprietà di un Ente Locale, prevedendo che venga stipulata un'intesa tra la Regione e l'Ente Locale e che le risorse finanziarie stanziate dall'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 vengano trasferite a quest'ultimo Ente per le medesime finalità previste dallo stesso articolo.

Articolo 15 – La norma modifica l'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 eliminando la specificazione relativa alla proprietà degli impianti di Camigliatello silano e Lorica, in quanto il secondo impianto, pur insistendo sul patrimonio regionale è stato realizzato da un Ente Locale. Inoltre, in considerazione delle maggiori attività che Ferrovie della Calabria s.r.l. è chiamata a svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, viene previsto che a tali attività non si applichino le disposizioni sul contenimento della spesa sancite all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62.

Articolo 16 – La legge 6 giugno 2016 n. 106 ha conferito delega al Governo per la riforma del terzo settore. In attuazione della già menzionata disposizione normativa, il Parlamento, su proposta del Governo, ha approvato, con d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia. In particolare, il titolo VI, artt. 45

e ss, del sopra citato provvedimento, ha disciplinato l'istituzione del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) prevedendo che, operativamente, lo stesso, fosse gestito "su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma". L'art. 46 "struttura del registro", poi, già in vigore dal 03/08/2017, ne ha definito la struttura suddividendo, lo stesso, per sezioni e dedicando la lettera e) alle "Reti associative" e la lettera g) agli altri Enti del terzo settore. La Regione Calabria, nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 19 aprile 1985, destinata al sostegno di associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi, regolarmente costituite. A tal fine, all'art. 6, nel disciplinare le modalità di erogazione dei contributi, ha previsto, al terzo comma, l'istituzione di un Registro delle Associazioni a carattere regionale stabilendo, altresì, al quarto comma 4, che "L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale". Tanto premesso, alla luce del nuovo strumento introdotto (RUNTS), si ritiene opportuno evitare un aggravio del procedimento amministrativo attraverso l'iscrizione ad un registro che di fatto è un duplicato di quello recentemente istituito e normato a livello nazionale e regionale, anche in considerazione del fatto che eventuali requisiti aggiuntivi possono essere richiesti nella fase di predisposizione degli avvisi. Pertanto, nell'ottica di miglioramento della capacità amministrativa, si propone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art 6 della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 16.

Articolo 17 - La proposta di modifica della legge regionale 15 maggio 2024, n. 23, istitutiva del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto", mira a rendere alcune disposizioni più aderenti al quadro normativo vigente e dare seguito a impegni assunti con il Governo nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nel dettaglio: all'articolo 1 si introduce un riferimento espresso al rispetto delle procedure partecipative di cui all'articolo 22, comma 1, l.394/1991; si sostituisce l'articolo 4 che prevede la perimetrazione provvisoria del Parco; si introduce l'articolo 4-bis che introduce la disciplina delle misure di salvaguardia; si introducono modifiche di carattere formale agli articoli 5 e 14; la modifica all'articolo 9 integra la composizione della consulta del Parco, prevedendo l'inserimento, tra i componenti, anche delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, si prevede infine l'inserimento nella legge dell'allegata planimetria del Parco.

Articolo 18 - La Fondazione Mediterranea Terina Onlus, istituita ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è soppressa e posta in liquidazione secondo le norme del proprio statuto e le norme delle leggi vigenti in materia. La norma demanda alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di estinzione e di nomina del liquidatore, ai fini della liquidazione del patrimonio

e della destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo le disposizioni che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La norma dispone, altresì, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, il trasferimento del personale in servizio presso altri enti di diritto privato in controllo regionale, ovvero il loro inquadramento presso enti ed agenzie sub regionali, previo espletamento di procedure selettive, secondo la normativa vigente in materia. La Regione, per tale finalità sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori, per cui è prevista l'erogazione, in favore degli enti che decideranno di contrattualizzare i predetti lavoratori, di un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto a tempo indeterminato di ciascun lavoratore.

La copertura della spesa occorrente è garantita dallo stanziamento di bilancio già previsto alla Missione 16 Programma 01, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.9/2007, nel limite massimo delle somme destinate alla retribuzione del personale dipendente di Fondazione Mediterranea Terina ONLUS. Solo in esito alle contrattualizzazioni dei lavoratori saranno adottate le necessarie variazioni di bilancio, onde consentire l'erogazione del contributo in favore degli enti interessati. Per l'anno 2024, considerati i tempi occorrenti per l'avvio della procedura di liquidazione e supposta la contrattualizzazione dei dipendenti della Fondazione negli enti di cui al comma 3, le somme disponibili in bilancio sufficienti a garantire la copertura finanziaria, sono quantificate nel limite massimo di € 400.000,00. Per gli anni 2025 e 2026 le somme occorrenti a garantire la copertura finanziaria della norma, sono quantificate nel limite massimo di € 1.200.000,00. Le somme sopra riportate per le tre annualità, sono allocate alla Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 – l'articolo mira a modificare il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale*). L'intervento di novellazione riguarda, in particolare la soppressione della lettera b), il cui contenuto viene assorbito nella modifica della lettera a), volta ad equiparare, ai titolari di organi ivi previsti, i Presidenti dei gruppi consiliari. La ratio risiede nel carattere rappresentativo dei titolari di tali cariche e nel ruolo, altrettanto importante, ricoperto in seno al Consiglio regionale; si rammenta che "il principio di rappresentatività, connaturato alle Assemblee consiliari regionali in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità verso la comunità politica che ne ha eletto i componenti, comporta la piena garanzia della autonomia costituzionale riconosciuta alle anzidette Assemblee e, conseguentemente, la totale disponibilità da parte delle stesse, considerate nella particolare composizione propria di ciascuna legislatura, delle attribuzioni costituzionalmente

spettanti alle Assemblee medesime e ai loro membri” (Punto 3 del considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 468/1991). La proposta appare in linea con la norma statale di riferimento (art. 3 della legge n. 108/1968). In merito, afferma la Corte costituzionale (punto 12 del considerato in diritto della sentenza n. 196/2003) che “questa Corte, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso, le assemblee dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995)”.

La proposta di legge non implica per le ragioni sopra esposte nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’**articolo 20** della proposta di legge medesima.

Infine, l’**articolo 21** della proposta reca la norma di ultrattività dell’articolo 11 disponendone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e **l’articolo 22** reca l’entrata in vigore della norma nel suo complesso.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art.	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Tempora le A o P	Importo 2024	Importo 2025	Importo 2026	Importo sul triennio
Art. 1	Modifiche all'articolo 4 della l. r. n. 52/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2	Modifiche alla l. r. n. 37/2022	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3	Modifiche all'articolo 2 della l. r. n. 5/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 4	Modifiche alla l. r. n. 6/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 5	Modifiche all'articolo 9 della l. r. n. 11/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 6	Modifiche all'articolo 15 della l. r. n. 14/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 7	Modifiche all'articolo 14 della l. r. n.22/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 8	Modifiche all'articolo 8 della l. r. n.45/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 9	Modifiche alla l. r. n. 22/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 10	Modifiche alla l. r. n. 24/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 11	Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 2/2013	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12	Modifiche all'articolo 22 della l. r. n. 19/2002	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 13	Modifiche all'articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 14	Modifiche all'articolo 5 della l. r. n. 56/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 15	Modifiche all'articolo 5 della l. r. n. 8/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 16	Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 16/1985	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 17	Modifiche alla l. r. n. 23/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 18	Fondazione Mediterranea Terina Onlus: procedure di liquidazione	C	P	Nel limite massimo di 400.000,00	Nel limite massimo di 1.200.000,00	Nel limite massimo di 1.200.000,00	Nel limite massimo di 2.800.000,00 (*)
Art. 19	Modifiche all'articolo 2 della l. r. n. 3/1996	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 20	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 21	Disposizioni finali	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 22	Entrata in vigore	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Il limite massimo di spesa presuppone l'avvenuta contrattualizzazione del personale a tempo indeterminato di Fondazione Mediterranea Terina ONLUS e le conseguenti variazioni di bilancio occorrenti a garantire il trasferimento del contributo agli enti interessati, mediante prelievo delle somme dallo stanziamento esistente; in assenza di contrattualizzazione lo stanziamento esistente sarà utilizzato secondo le previsioni dell'articolo 32 della l.r. n. 9/2007, il che evidenzia l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, la quasi totalità delle modifiche previste nell'articolato sono di natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo della legge: **“Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”**.

Titolo: Tab. 1 – Oneri finanziari:

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 16 Programma 01	Max 400.000,00	Max 1.200.000,00	Max 1.200.000,00	Max 2.800.000,00
Totale				Max 2.800.000,00

Proposta di legge recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della l. r. n. 52/2023)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 52 (*Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva*), dopo la parola: “culturale,” sono inserite le seguenti: “la dotazione di adeguate sottotitolazioni ed”.

Art. 2

(Modifiche alla l. r. n. 37/2022)

1. L’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (*Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale*), è modificato come segue:

a) nel comma 4 bis, dopo le parole: “per il personale medico” sono inserite le seguenti: “del servizio sanitario nazionale” e dopo le parole: “per il personale infermieristico” sono inserite le seguenti “del servizio sanitario nazionale”;

b) nel comma 4 ter, la parola: “40” è sostituita dalla seguente: “50”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 della l. r. n. 5/2024)

1. Nell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2024, n. 5 (*Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)*) le parole da: “sulle risorse” a “circa” sono sostituite dalle seguenti: “sui fondi di finanziamento del fabbisogno nazionale standard”.

Art. 4

(Modifiche alla l. r. n. 6/2024)

1. La legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6 (*Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.*) è modificata come segue:

a) all'inizio del comma 4, dell'articolo 3, la parola: "Il" è sostituita dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 162, 163 e 164 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*), il";

b) alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, le parole: da "le" a "vicinato," sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore, il volontariato e la solidarietà di vicinato".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 9 della l. r. n. 11/2024)

1. Nel comma 4, dell'articolo 9, della legge regionale 15 marzo 2024, n. 11 (*Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)*) le parole: "di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "territorialmente competente".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 15 della l. r. n. 14/2024)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 18 marzo 2024, n. 14 (*Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 2/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.*) è inserito il seguente:

"4-bis. L'iscrizione in bilancio delle risorse occorrenti all'attuazione del presente articolo è subordinata all'esito dell'accertamento delle entrate previste dal comma 2 e della minore spesa per consumi energetici prevista dal comma 3."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 14 della l. r. n. 22/2023)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 14, della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.*) è inserito il seguente:

"3-bis. Gli organi dell'Ente Parchi marini regionale non possono, comunque, avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della legge n. 394/1991 per gli organi degli Enti parco."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della l. r. n. 45/2023)

1. Nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (*Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*), prima della parola: "istituito" è inserita la seguente: "è".

Art. 9

(Modifiche alla l. r. n. 22/2024)

1. La legge regionale 15 maggio 2024, n. 22 (*Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.*) è modificata come segue:

- a) nella lettera b), del comma 1, dell'articolo 4, dopo la parola: "transumanza" sono aggiunte le seguenti: ", anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura";
- b) il comma 2, dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali piste con fondo naturale, terroso o pietroso, formatosi per effetto dei periodici spostamenti delle mandrie e delle greggi e costituente la loro abituale via di passaggio nel loro periodico spostarsi per lo sverno, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti";
- c) nel comma 3, dell'articolo 7, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"n) da un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della Cultura competenti per territorio.";
- d) nel comma 1, dell'articolo 11, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) agli strumenti di pianificazione adottati dagli enti parco nazionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)."

Art. 10

(Modifiche alla l. r. n. 24/2024)

1. La legge regionale 15 maggio 2024, n. 24 (*Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni*) è modificata come segue:

- a) l'articolo 7 è abrogato;
- b) nel comma 1 dell'articolo 8, la parola: “La” è sostituita dalle seguenti: “Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni sancito dalla Costituzione, la”;
- c) nel comma 3, dell'articolo 15, le parole: “di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al DPCM n. 159/2013 recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”, così come modificato dall'art. 2 *sexies* del decreto legge n. 42/2016”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 20, le parole: “In particolare, i Comuni provvedono a:” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme le funzioni attribuite agli Enti Locali dall'articolo 7 del d.lgs. n. 65/2017, i Comuni provvedono, in particolare, a:”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 2/2013)

- 1. Nel comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, (*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*), le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata della legislatura”.

Art. 12

(Modifiche alla l. r. n. 19/2002)

- 1. La legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria*) è così modificata:

- a) I commi 1 e 2 dell'articolo 22 sono così modificati:

- 1) al comma 1, le parole: “nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico” sono sostituite dalle seguenti: “della ZES unica, ai sensi dell'art. 11 della legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione”;

2) al comma 2, dopo le parole: “La Regione” sono aggiunte le parole: “, nell’ambito delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 25, comma 10,” e, le parole: “del polo logistico di Gioia Tauro” sono sostituite dalla seguente: “unica”;

b) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale alle autorità competenti per la ZES unica, la Regione promuove appositi accordi di programma o altre forme di concertazione con le medesime autorità, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno della ZES unica l’insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali.”.

2. La lettera b), del comma 2, dell’articolo 65, è così modificata: le parole: “d.lgs. 50/2016” sono sostituite dalle seguenti: “d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36” e dopo le parole: “sovraordinati.” sono inserite le seguenti: “Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea “D” e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell’articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, *(Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)*, le parole: “dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “marzo 2025”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 5 della l. r. n. 56/2023)

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024) è così modificato:

a) Al comma 1, le parole: “, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali,” sono sostituite dalle seguenti: “di Camigliatello silano e Lorica”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel caso in cui la proprietà dell’impianto è in tutto o in parte di un Ente Locale, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite a tale Ente previa intesa finalizzata a stabilire le modalità di trasferimento a Ferrovie della Calabria s.r.l.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 10 della l. r. n. 8/2023)

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (*Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: “rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali,” sono soppresse.

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (*Norme in materia di spending review*) non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria s.r.l. ai sensi del presente articolo.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 16/1985)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 (*Norme per interventi in materia di promozione culturale*) sono abrogati.

Art. 17

(Modifiche alla l. r. n. 23/2024)

1. Alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 (*Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 le parole “in particolare della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette)” sono sostituite dalle seguenti: “della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,”;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (*Perimetrazione provvisoria*) 1. Il Parco è costituito nell'ambito territoriale dei Comuni di Acri e Corigliano-Rossano. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:50.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.”;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: “Art. 4-bis (*Zonizzazione e misure di salvaguardia*)

1. Il Parco è costituito dall'area della Valle del Coriglianeto e dall'area del Cozzo dei Giganti del Pesco, individuati nella planimetria allegata.

2. L'area della Valle del Coriglianeto è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla presente legge:

- a) zona A, di protezione integrale, ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, localizzata dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri;
- b) zona B, di protezione generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio localizzata, localizzata quasi integralmente nel Comune di Corigliano Rossano, dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano) e dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;
- c) zona C, di sviluppo limitato, ove non sono consentite nuove attività, rappresenta l'area cuscinetto e di salvaguardia del parco ed è costituita da una fascia di protezione che avvolge l'intero perimetro per circa 100 metri per lato;
- d) zona D, di sviluppo, ove sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive e regolamentare dall'ente Parco, localizzata nel Comune di Corigliano Rossano, nel tratto vallivo del Coriglianeto, da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC e nella parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.

3. L'area del Cozzo dei Giganti del Pesco è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla seguente legge:

- a) Zona A: riserva naturale integrale;
- b) Zona B: riserva di protezione generale;
- c) Zona C: fascia di protezione.”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole “Così come rilevato dalla l.394/1991” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi della l. 394/1991”;
- e) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 è inserita la seguente: “d-bis) associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.”;
- f) nel comma 1 dell'articolo 14 le parole “, dell'area protetta e classificata in Zona A-B-C-D, entro sei mesi dall'istituzione dello stesso Ente,” sono soppresse.
- g) è inserito l'allegato A della presente legge.

Art. 18

(Fondazione Mediterranea Terina Onlus: procedure di liquidazione)

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina Onlus, di cui all'articolo 32, legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, *(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art.*

3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate del Commissario Straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina Onlus è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o inquadrato in enti ed agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della legge regionale n. 9/2007, sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di euro 400.000,00 e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di € 1.200.000,00 allocati alla Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 3/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è così modificato:

- a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "e per i Presidenti dei Gruppi consiliari";
- b) la lettera b) è soppressa.

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21



(Disposizioni finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Corigliano Calabro

ZONA D(1)

ZONA B(1)

ZONA A

ZONA B


ZONA C


ZONA A

ZONA B

Ros

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D





-  Zona A
-  Zona B
-  Zona C
-  Zona D (D1)
-  Zona D (D2)